

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1421 DEL 08/08/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" E L'AZIENDA ULSS 3 "SERENISSIMA"
PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DI IMMUNOGENETICA HLA.
DURATA DALL'1/04/2025 AL 31/12/2026.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 1451/25

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“L’U.L.SS. n. 8 “Berica” ha attivo da molti anni un proprio programma PT (Programma Trapianto) accreditato ai massimi livelli nazionali (CNT e CNS) e internazionali (Accreditamento JACIE, Accreditamento EFI) con molti ambiti di reciproca collaborazione con l’U.L.SS. n. 3 “Serenissima” tra cui l’attività per la salvaguardia della raccolta e manipolazione delle CSE e della collaborazione reciproca per il trattamento dei pazienti in caso di necessità (disaster plan).

Entrambe le Aziende, inoltre, eseguono trapianti autologhi e allogenici di CSE in pazienti adulti e pediatrici e sono sede del PT rispettivamente in base a deliberazione ULSS di Vicenza del 4/10/2006 e deliberazione U.L.SS. n. 3 Serenissima n. 1392 del 7/07/2017.

In tale contesto, con deliberazione n. 521 del 28/03/2024 veniva approvata la convenzione per lo svolgimento di prestazioni sanitarie di Immunogenetica HLA tra le due Aziende con scadenza fissata al 31/12/2024.

Con nota prot. n. 187810 del 16/12/2024, l’ULSS 3 “Serenissima” ha chiesto all’U.L.SS. n. 8 “Berica” il rinnovo del convenzionamento anche per l’anno 2025.

Nelle more dell’approvazione del nuovo Nomenclatore Tariffario della Specialistica ambulatoriale della Regione Veneto la convenzione scaduta il 31/12/2024 veniva prorogata fino al 31/03/2025.

Sulla richiesta di rinnovo sono stati acquisiti e sono agli atti i pareri favorevoli del Direttore dell’U.O.C. Medicina Trasfusionale, interessata dal rapporto di collaborazione, e del Direttore Medico del Distretto Est Vicenza.

Si precisa che l’U.L.SS. n. 3 “Serenissima”, come corrispettivo delle prestazioni erogate, verserà le tariffe da Nomenclatore Tariffario Regionale approvate da ultimo con DGR n. 581 del 29/05/2025.

L’U.L.SS. n. 3 “Serenissima” provvederà alla liquidazione delle fatture emesse da questa Azienda e che troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.R.G. n. 337/2010.

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare il rinnovo della convenzione per lo svolgimento di prestazioni sanitarie di immunogenetica HLA tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 3 “Serenissima”, per il periodo decorrente dall’ 01/04/2025 al 31/12/2026 così come precisato nel disciplinare e nel protocollo operativo allegati alla presente deliberazione quali sue parti integranti e sostanziali”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della convenzione tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 3 "Serenissima" per l'esecuzione di prestazioni sanitarie di immunogenetica HLA, per il periodo 01/04/2025 - 31/12/2026, alle condizioni precisate nel disciplinare e nel documento ad esso allegato e entrambi allegati alla presente deliberazione, quali sue parti integranti e sostanziali (All. 1 e 2);
2. di dare atto che tale attività viene garantita dall'U.O.C. Medicina Trasfusionale di Vicenza e che l'Azienda U.L.SS. n. 3 "Serenissima" provvederà alla liquidazione delle fatture emesse da questa Azienda che troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.R.G. n. 337/2010;
3. di dare atto che le somme da introitare, che si stimano pari a complessivi € 30.000,00 IVA esente nel biennio 2025-2026, troveranno riferimento nel bilancio sanitario anni 2025 e 2026 nel conto di ricavo 5106000010 "*Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad Asl della Regione*" e secondo la seguente declinazione:

Anno 2025	€ 11.250,00
Anno 2026	€ 18.750,00
4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI SANITARIE

DI IMMUNOGENETICA HLA

TRA

Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, di seguito denominata **“ULSS 8”**, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37 - codice fiscale e partita IVA n.02441500242 - rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato

E

l’Azienda ULSS 3 Serenissima, di seguito denominata anche **“ULSS 3”**, con sede e domicilio fiscale in Mestre, Via Don Tosatto, 147 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 02798850273, PEC *protocollo.ulss3@pecveneto.it*, – nella persona del Direttore Generale Dott. Edgardo Contato

PREMESSO CHE

- ULSS 8 ha attivo da molti anni un proprio programma PT (Programma Trapianto) accreditato ai massimi livelli nazionali (CNT e CNS) e internazionali (Accreditamento JACIE, Accreditamento EFI) con molti ambiti di reciproca collaborazione con l’ULSS 3 tra cui l’attività per la salvaguardia della raccolta e manipolazione delle CSE e della collaborazione reciproca per il trattamento dei pazienti in caso di necessità (disaster plan);

- Entrambe le Azienda ULSS 8 e ULSS 3 eseguono trapianti autologhi e allogeneici di CSE in pazienti adulti e pediatrici e sono sede del PT rispettivamente in base a deliberazione ULSS di Vicenza del 4/10/2006 e deliberazione ULSS 3 Serenissima n. 1392 del 7/7/2017;

- con nota prot. ULSS 8 127810 del 16/12/2024, l’ULSS 3 ha chiesto all’ULSS 8 il rinnovo del convenzionamento per lo svolgimento di alcune attività svolte dal Laboratorio di Immunogenetica HLA dell’ULSS 8;

- in vista dell'entrata in vigore del nuovo Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale l'accordo in scadenza al 31/12/2024 è stato prorogato senza soluzione di continuità fino al 31/03/2025 e ai fini del rinnovo sono stati acquisiti e sono agli atti i pareri favorevoli del Direttore dell'U.O.C. Medicina Trasfusionale, interessata dal rapporto di collaborazione, e del Direttore Medico dell'ULSS 8;

TANTO PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Il Laboratorio HLA e manipolazione cellulare di Vicenza si impegna a eseguire in favore dell'ULSS 3 le seguenti prestazioni sanitarie:

- Attività di tipizzazione genomica HLA per tutti i pazienti in attivazione nei registri internazionali, relativi test di conferma paziente e test di conferma dei donatori MUD selezionati dal CT VE02 fino al 30/06/2025;
- Identificazione dei profili genetici nelle coppie donatore-ricevente pre-trapianto e monitoraggio quantitativo del chimerismo nella fase post-trapianto, sino all'ottenimento da parte del Laboratorio HLA della ULSS 3, dello specifico accreditamento EFI;
- Attività di back-up in caso di blocco dell'attività del Laboratorio HLA della ULSS 3 e/o supporto nell'interpretazione dei dati;

Articolo 3 – Tariffe

Per l'attività di cui alla presente convenzione, erogate agli assistiti all'interno dei L.E.A. secondo la normativa vigente, l'ULSS 3 si impegna corrispondere all'ULSS 8 le tariffe indicate nell'**Allegato A**, comunque aggiornate.

Articolo 3 – Trasporto

Il trasporto dei campioni deve essere espletato a cura e responsabilità dell'ULSS 3 in qualità di struttura richiedente, che ne sopporta anche i relativi costi. Le Parti si impegnano a rispettare la normativa prevista dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia.

Articolo 4 – Privacy e trattamento dati

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi agli esami di Immunogenetica HLA è l'ULSS 3.

L'ULSS 3 nomina ULSS 8 Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente atto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'ULSS 3 e nel rispetto della precitata normativa in materia.

ULSS 8, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non

	superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e comunque nel rispetto	
	della normativa vigente.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 3, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo	
	esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti	
	in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 5 – Responsabilità	
	L'ULSS 3, titolare dell'erogazione delle prestazioni e delle attività oggetto del	
	presente accordo, è responsabile civilmente verso terzi per sinistro o serie di sinistri	
	provocati dagli esercenti le professioni sanitarie.	
	ULSS 8 resterà estranea a qualsivoglia controversia tra l'ULSS 3 richiedente le	
	prestazioni ed i pazienti, fatte salve le ipotesi di responsabilità giuridica dell'ULSS 8	
	nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.	
	Resta in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 1294 c.c., ogni solidarietà passiva tra	
	l'ULSS 3 e ULSS 8 in relazione alle obbligazioni verso terzi.	
	Articolo 6 – Durata	
	Il presente accordo ha validità dall'1/04/2025 al 31 dicembre 2026 e potrà essere	
	rinnovato in seguito ad accordi fra le Parti.	
	Eventuali modifiche delle modalità di attuazione della presente convenzione dovranno	
	essere concordate preventivamente e per iscritto tramite nota formale agli indirizzi	
	pec indicati in epigrafe al presente atto.	
	Con le medesime modalità, ossia con scambio di note formali, i termini esposti nel	

documento in oggetto potranno essere modificati, a seguito di accordo tra le Parti, nel corso della durata del presente accordo.

Articolo 7 – Inadempimento e recesso

La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente accordo o nel rispetto delle scadenze previste da una delle Parti, per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte ad esercitare eventuali azioni di diritto.

La violazione a carico delle Parti di quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente accordo in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte ad eventuali azioni di diritto, fermo restando il titolo di ULSS 8 a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività poste a carico di ciascuna con il presente accordo non fossero esperibili, l'accordo si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata.

In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che ULSS 8 sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Le Parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi tramite posta elettronica certificata.

Articolo 8 – Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente accordo.

In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 9 – Registrazione ed imposta di bollo

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'ULSS 3, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione n. 23006 del 16/06/1999;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente;
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 10 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano le vigenti norme di legge, il Codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'ULSS 3 "Serenissima" per l'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica"

PRESTAZIONI PREVISTE PER ATTIVARE I PAZIENTI NEI REGISTRI INTERNAZIONALI (CVP 2.4)

CODICE	DESCRIZIONE	CVP	N°PRESTAZIONI	TARIFFA UNITARIA
90.78.A	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS A. Alta risoluzione	90.78.A_0	1	198,65
90.78.B	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS B. Alta risoluzione	90.78.B_0	1	198,65
90.79.A	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS C. Alta risoluzione	90.79.A_0	1	198,65
90.79.5	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DPB1. Alta risoluzione	90.79.5_0	1	166,50
90.80.4	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DQB1. Alta risoluzione	90.80.4_0	1	157,45
90.81.A	TIPIZZAZIONE GENOMICA LOCUS DRB1. Alta risoluzione	90.81.A_0	1	147,35

PER MONITORAGGIO CHIMERISMO

CODICE	DESCRIZIONE	CVP	N°PRESTAZIONI	TARIFFA UNITARIA
91.30.2_2	PRE-TRAPIANTO.ANALISI DI POLIMORFISMI PER CHIMERISMO	91.30.2_2	1	112,55
91.30.2_3	POST-TRAPIANTO.ANALISI DI POLIMORFISMI PER CHIMERISMO	91.30.2_3	1	112,55